

I BENI CULTURALI

CULTURA E CREATIVITA'




LA BELLEZZA E LA COSTITUZIONE

Qualche anno fa la deputata italiana **Serena Pellegrino** presentò in Parlamento la proposta di aggiungere un primo comma all'**Articolo 1 della Costituzione Italiana** che facesse riferimento alla bellezza.

Alla prima asserzione di tale articolo che recita: *“L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”*, si sarebbe dovuto aggiungere: ***“La repubblica Italiana riconosce la bellezza quale elemento costitutivo dell'identità nazionale, la conserva, la tutela e la promuove in tutte le sue forme materiali e immateriali: storiche, artistiche, culturali, paesaggistiche e naturali”***.

Se la proposta fosse stata accettata, l'Articolo 1 avrebbe racchiuso in sé i concetti fondamentali espressi nell'**Articolo 9** della nostra costituzione.



ANTONIO CANOVA; *“Italia Turrita”*,
Tomba di Vittorio Alfieri, Firenze.

Sono in molti a pensare che la bellezza sia una **componente caratterizzante**, soprattutto in una nazione come l'Italia.

“L'Italia ha nella sua natura un DNA di bellezza che la distingue rispetto a ogni altro paese”, sostiene il critico d'arte **Vittorio Sgarbi** nel libro “La Costituzione e la Bellezza”, scritto insieme al costituzionalista Michele Ainis.

Sgarbi, cita l'economista canadese **John Kenneth Galbraith** (1908 - 2006) il quale evidenziò la relazione esistente fra bellezza e crescita del PIL di una nazione.

Galbraith affermava che nel dopoguerra l'Italia divenne un paese ricco a causa del fatto che la componente estetica era essenziale nella nostra produzione di automobili, di abiti e di qualsiasi altro oggetto di consumo.

L'Articolo 9 della nostra costituzione in un certo senso afferma che la bellezza è l'essenza profonda della nostra nazione.



Foto in alto: il modello 812 della Ferrari.
Foto in basso: alcuni modelli firmati Valentino.

CULTURA E CREATIVITA'

IL LIBRO BIANCO SULLA CREATIVITA'

Creatività e Cultura sono un binomio indissolubile, che consente **la qualità sociale**, intesa come alta qualità della vita in un contesto caratterizzato da libertà, equità, vivacità culturale ed economia sviluppata.

La cultura è la nostra storia, la nostra identità; il passato ma anche il presente e l'eredità che lasciamo alle generazioni future.

La creatività fa parte della nostra cultura e la ritroviamo nei nostri prodotti e nella nostra vita quotidiana; è un mezzo straordinario per produrre nuove idee e per lo sviluppo economico, sia in campo estetico (design, moda, arte) sia in campo tecnologico (innovazione, qualità tecnica dei prodotti).

In ITALIA la creatività si fonda non solo sulla capacità di innovazione tecnologica, ma soprattutto sulla **cultura materiale** (produzione di prodotti e servizi per la sopravvivenza e per il benessere della persona umana, che in gran parte corrisponde ai settori del **Made in Italy**).

La cultura non si deve intendere soltanto come conservazione e tutela del patrimonio culturale e artistico di una nazione, ma come motore dello sviluppo economico, grazie alle cosiddette **industrie creative**.

Dunque ci si deve domandare come produrre creatività e come trasmetterla alle generazioni future. Il processo creativo è fortemente influenzato dall'atmosfera culturale in cui si sviluppa e l'ambiente può dunque favorire lo sviluppo della creatività, se è libero, interdisciplinare e stimolante.


I vari paesi, tuttavia, non hanno uno stesso modello di creatività e di industria culturale, perché cultura e creatività si possono combinare in modo molto differente.

* Vi è un modello di **creatività per l'innovazione**, che afferisce ai paesi nord-europei e nord-americani, in cui l'attenzione si rivolge maggiormente alla **ricerca scientifica** e alla produzione industriale dei prodotti e servizi creativi e culturali, nonché al mercato e al commercio di tali beni e servizi.

Creatività e cultura sono considerati i motori della **società della conoscenza**.

* L'altro modello fondamentale è quello della **creatività per la qualità sociale**, che afferisce ai paesi mediterranei (ma anche africani, latino americani, asiatici), in cui grande considerazione è data alla **cultura materiale**, cioè beni e servizi che l'uomo ha prodotto sin dalle prime civiltà per il benessere e lo sviluppo della persona e della società. Altri fattori importanti sono le industrie dei contenuti (cinema, radio, Tv, editoria) e la valorizzazione del patrimonio culturale (archivi, biblioteche, musei).

Creatività e cultura sono considerati i motori della **qualità sociale** (vivere sociale).



Steve Jobs nel 1984 lanciò il suo personal computer "Macintosh" a interfaccia grafica.



Il primo modello di Vespa prodotto dalla ditta Piaggio nel 1945.

SI POSSONO DISTINGUERE TRE SFERE D'AZIONE IN CUI LA CREATIVITÀ DIVENTA CULTURA:

1. La creatività si associa al **patrimonio storico e artistico** di un paese e riguarda, ad esempio, l'organizzazione di **mostre o eventi culturali** come concerti e spettacoli, la realizzazione di architetture o di arte contemporanea.
2. La creatività si applica a **produzione e comunicazione di contenuti** delle industrie culturali, quando si producono software o **programmi** per emittenti radio o tv; oppure nel caso in cui si produca un **film** o uno spot pubblicitario.
3. La creatività è applicata alla **cultura materiale**, espressione del territorio e della comunità; si tratta della ideazione e produzione di prodotti di **moda** o di **design**, di manufatti di **artigianato** o dell'**industria del gusto**. In genere la produzione è il risultato di un processo collettivo (lavoro di équipe o trasmissione dei saperi di generazione in generazione).



La locandina del film “La Dolce Vita” di Federico Fellini, 1960.

L'ARTICOLO 9


“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”

Nel libro precedentemente citato **Michele Ainis** evidenzia che l'Articolo 9 della Costituzione Italiana, il quale ha come oggetto la bellezza, è quasi un *unicum* nel suo genere, in quanto le carte costituzionali delle altre nazioni ne sono sprovviste.

Tuttavia, Ainis ci ricorda che i padri fondatori della nostra costituzione generarono questo articolo con notevole scetticismo, poiché a loro avviso la tutela del patrimonio artistico era un concetto implicito nei doveri dello stato.

Il ricordo dei vincoli imposti dal Fascismo alla cultura e la considerazione che anche se per propria natura l'arte e la scienza sono libere non lo sono gli artisti e gli scienziati, portò gli scettici ad accettare l'Articolo 9.

Un altro articolo importante della Costituzione Italiana è **l'Articolo 33**, che recita: “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.”



RAFFAELLO, *La Scuola di Atene*, Musei Vaticani.

I BENI CULTURALI

IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D.L. 22 gennaio 2004, n. 42)

Il Codice dei beni Culturali del 2004 richiama espressamente l'Articolo 9 della Costituzione Italiana, specificando che: **“La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura”** (Articolo 1).

L'Articolo 2 del suddetto Codice chiarisce che: **“Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici”**.

- * **I beni culturali** sono cose **immobili e mobili** che presentano un interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico quali **testimonianze aventi valore di civiltà** (Articolo 2).
- * **I beni paesaggistici** sono **immobili e aree** che sono espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio (Articolo 2).



ANDREA PALLADIO, “Villa Almerico-Capra”, Vicenza.



BENVENUTO CELLINI, “Saliera di Francesco I di Francia”, Kunsthistorisches Museum, Vienna.



Una sala della Galleria Borghese a Roma.



Una sala della Galleria degli Uffizi a Firenze.

✳ In particolare per **beni culturali** si intendono anche:

- Le raccolte dei musei, le pinacoteche e le gallerie
- Gli archivi e i singoli documenti dello stato
- Le raccolte librerie delle biblioteche, appartenenti allo Stato, alle Regioni o a qualsiasi altro ente pubblico, nonché a privati.

La nozione di **bene culturale** attualmente è un concetto che si estende a molte testimonianze del passato che creano la nostra «**memoria storica**» e si ritengono degne di attenzione categorie di beni un tempo ritenute prive di interesse o al massimo considerate fonte di curiosità.

Si tratta di oggetti in cui gli aspetti funzionali prevalgono nettamente su quelli artistici, come **gli attrezzi** agricoli, il folklore, vale a dire **le feste religiose e le sagre contadine**, le testimonianze dell'industria, come **le fabbriche, le automobili** e così via.



Una veduta del Lago di Garda.



I faraglioni di Capri.

✳ Per **beni paesaggistici** si intendono:

- Gli immobili che si evidenziano per la bellezza naturale o la singolarità geologica
- Le ville, i giardini, i parchi dalla bellezza non comune
- Le bellezze panoramiche, punti di vista e di belvedere, che offrono uno spettacolo di particolare bellezza.

☞ **I beni culturali sono inalienabili:** non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da minacciare la loro conservazione.

BREVE STORIA DELLA LEGISLAZIONE ARTISTICA

Nell'**Antica Grecia** le norme di salvaguardia degli edifici pubblici riguardavano quasi esclusivamente i luoghi di culto.

Nella società dell'**Antica Roma** nacque la concezione di tutela del patrimonio urbano, soprattutto in seguito ai ricchi bottini di guerra che i romani portavano a Roma dopo ogni vittoria, costituiti in gran parte da opere d'arte che avevano una destinazione pubblica, anche se appartenevano ad un privato. Tutte le opere che abbellivano Roma erano **demaniali** (appartenevano allo Stato) e **inalienabili**. Inoltre, delle **leggi edilizie** regolavano la costruzione delle case ed impedivano che fossero demolite senza il permesso dei magistrati.

Dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente non vi furono vere e proprie leggi di tutela del patrimonio artistico ma provvedimenti che tentavano di salvare i monumenti dalla rovina, affidandoli a famiglie influenti, che spesso le trasformavano in **fortificazioni**, sovente distrutte da fazioni avverse.

Durante tutto il **Medioevo**, inoltre, molti edifici antichi subirono **spoliazioni**, per cui materiali preziosi venivano sottratti e reimpiegati per nuove costruzioni. Si era quasi persa la concezione di patrimonio artistico comune, quello che i romani chiamavano **res populi romani**.

Le prime norme importanti in fatto di tutela del patrimonio artistico, che riguardavano soprattutto edifici e monumenti, furono le **bolle** di **Papa Martino V** (1417-1431).

Papa Pio II (1458-1464) con la bolla ***Cum aliam nostram urbem*** del 1462 intendeva salvaguardare non soltanto i monumenti ma persino i ruderi, contribuendo a dare forma al **gusto antiquario** del Rinascimento. Questa bolla e altre che seguirono avevano principalmente lo scopo di porre fine allo spoglio e al degrado dei monumenti dell'antichità classica.

Famosa è la lettera che **Raffaello** indirizzò a **Papa Leone X**, in cui si deprecava l'uso di ridurre in calce i marmi antichi, per edificare nuovi palazzi. In seguito, Leone X nominò Raffaello "Ispettore Generale delle Belle Arti", una carica che prima era conferita ai magistrati.

Questa carica fu conferita anche allo scultore **Antonio Canova**, il quale dopo il Congresso di Vienna riuscì a recuperare molte delle opere d'arte che erano state trafugate e trasportate in Francia da Napoleone.

Lo **Stato Pontificio** continuò a legiferare in materia di protezione del patrimonio artistico fino all'Ottocento, fornendo un esempio imitato da altri stati italiani, quali il regno di Napoli ed il Granducato di Toscana.

Dopo **l'unificazione dell'Italia** furono emanate alcune leggi miranti a dichiarare le gallerie, le biblioteche e altre collezioni d'arte o di antichità ***inalienabili e indivisibili***, per evitare la loro dispersione e che le opere fossero vendute all'estero. Alcune importanti collezioni, come quella dei **Principi Corsini** a Roma, furono cedute allo Stato in virtù di tali leggi.

Una vera e propria normativa volta alla tutela del patrimonio artistico nazionale fu la legge n. 185 del 1902, la quale sanciva che andavano tutelati monumenti, immobili e oggetti mobili aventi **pregio di antichità o di arte**. Tale legge prevedeva **il diritto di esproprio** di un immobile da parte dello Stato, ai fini della sua conservazione, ed **il diritto di prelazione** dello Stato.

Una legge del 1909 aggiunse al pregio di antichità e di arte **l'interesse di storicità**; una legge del 1912 era rivolta alla **tutela del paesaggio**.

Durante **il periodo fascista** fu promulgata la **legge Bottai** (legge 1 giugno 1939, n. 1089) e altre leggi che conferivano maggiori poteri ai privati, per non bloccare totalmente il mercato antiquario, depotenziando il diritto di prelazione.

La **Repubblica Italiana** ha inserito l'Articolo 9 nella sua Costituzione, allo scopo di garantire la tutela del patrimonio storico e artistico. Nel 1975 nacque il **Ministero per i Beni Culturali e Ambientali** (D.L. 14/12/1974, n. 657), che mirava a centralizzare la gestione e la tutela dei beni storici e artistici.

Il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 istituì il **Ministero per i Beni e le Attività Culturali** (MIBAC) che non solo si impegna a gestire e tutelare tali beni, ma anche a promuovere le attività culturali.

BIBLIOGRAFIA

- * M. AINIS, V. SGARBI, *“La Costituzione e la Bellezza”*, 2016, Ed. La nave di Teseo, Milano.
- * M. URSINO, *“Profilo storico di legislazione artistica”*, 2008, Ed. Nuova Cultura, Roma.
- * MIBAC, Commissione sulla Creatività e produzione di Cultura in Italia (D.M. 30/11/2007) sotto la presidenza di Walter Santagata, *“Libro Bianco sulla Creatività”*.
- * “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6/07/2002, n. 137”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004 (supplemento ordinario n. 28).